

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4302

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1999

—————

Modifica all’articolo 23 del codice penale in materia di
obbligo di lavoro per i detenuti e gli internati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Questo articolo portante del dettato costituzionale fa riflettere sul valore che ha il lavoro, inteso quale attività dell'uomo per gli altri uomini, non solo nella vita normale della comunità nazionale, ma anche in situazioni particolari come è appunto la condizione di detenzione per quei cittadini che sono stati condannati per non aver saputo sottostare alle norme che regolano la convivenza civile.

In numerosi Stati la normativa in essi vigente prevede il lavoro come strumento di rieducazione e di reintegrazione dei condannati nella collettività.

Anche nella legislazione italiana esiste, fin dal 1930, la norma che impone il lavoro coatto per i condannati a pene detentive; essa tuttavia, non è applicata, e ciò non giova certo al raggiungimento del fine ultimo della pena che è il recupero del condannato ed il suo reinserimento nella società.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, ed il regolamento di esecuzione della medesima legge, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitati-

ve della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, aboliscono il carattere puramente punitivo della pena e concepiscono il lavoro penitenziario solo come strumento per il reinserimento nella società del detenuto.

È invece importante conferire al lavoro penitenziario un ruolo fondamentale nella funzione della pena, finalizzato ad avere comunque utilità sociale, per reati particolarmente gravi, nonchè a risarcire, almeno in parte, la società con un vantaggio immediato per la collettività.

Ottenere il riscatto morale del condannato mediante la reintegrazione, attraverso il lavoro, di quanto egli abbia, direttamente o indirettamente, contribuito a danneggiare, sembra un grande risultato.

C'è inoltre da considerare che il lavoro contribuisce a sviluppare lo spirito associativo e può essere un mezzo per coprire, almeno in parte, la spesa della collettività per il mantenimento del detenuto, per la gestione degli istituti di pena mentre, per il detenuto, può costituire un modo per guadagnare qualcosa per sé o per la sua famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I detenuti e gli internati che, senza giustificazione scritta rilasciata dal sanitario dell'istituto presso il quale sono ristretti, attestante la inidoneità fisica o psichica assoluta degli stessi all'espletamento di attività lavorativa, omettono di svolgere l'attività lavorativa loro ordinata dal direttore dell'istituto o da altro funzionario da questo delegato, sono puniti con la reclusione per un periodo pari al tempo di ingiustificato rifiuto od astensione dall'attività lavorativa.

Le frazioni di giorno, ai fini del computo della pena, vengono considerate giorni interi di reclusione da scontare.

Qualora il rifiuto all'espletamento dell'attività lavorativa, nei limiti indicati dal comma precedente, si protragga per un periodo anche non superiore ad un decimo della pena detentiva inflitta, il detenuto perde il diritto a chiedere la liberazione condizionale di cui all'articolo 176 e all'indulto o alla grazia di cui all'articolo 174».

